

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CARGEGHE E USINI PER LO SVOLGIMENTO
IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE
(articoli 30 e 98 del D.Lgs. n. 267/2000)**

**Art. 1
Oggetto**

I Comuni di Cargeghe ed il Comune di Usini, stipulano la presente convenzione al fine di svolgere in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/97;

**Art. 2
Finalità**

La finalità della presente convenzione è quella di garantire lo svolgimento di un servizio associato che permetta un risparmio finanziario degli Enti, in linea con le indicazioni date dalla normativa vigente;

**Art. 3
Modalità operative**

Con la presente convenzione i Comuni di Cargeghe e Usini stabiliscono che un unico Segretario Comunale presterà servizio in entrambi gli Enti nella seguente misura:

- 70% delle ore settimanali presso il Comune di Usini;
- 30% delle ore settimanali presso il Comune di Cargeghe.

Il Comune capo convenzione viene individuato nel Comune di Usini. Viene individuato quale sostituto del Segretario Comunale Titolare il Vice-segretario nominato dal Comune capo convenzione;

La nomina e revoca del Segretario Comunale avviene a cura del Sindaco del Comune di Usini d'intesa con il Sindaco del Comune di Cargeghe;

Il Segretario Comunale viene scelto fra gli iscritti all'Albo di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità previste nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 465/97 e le procedure stabilite nella deliberazione dell'Agenzia n. 150 del 15/09/1999;

**Art. 4
Rapporti finanziari, obblighi e garanzie**

I rapporti finanziari tra i due Comuni saranno ispirati ai principi della solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri, pertanto la spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, sarà ripartita come segue:

- 70% delle ore settimanali presso il Comune di Usini;
- 30% delle ore settimanali presso il Comune di Cargeghe.

Quanto al rimborso delle spese di viaggio per recarsi al Comune convenzionato, queste saranno poste a carico di quest'ultimo. Esulano dalla presente convenzione le spese

relative ad attività formative che si riferiscono a questioni particolari di un singolo comune e le spese per missioni o trasferte effettuate nell'esclusivo interesse di un Comune. Il Comune interessato provvederà direttamente al pagamento di quanto dovuto;

Gli emolumenti dovuti al Segretario saranno anticipati dal Comune capofila il quale curerà anche il pagamento dei relativi contributi ai competenti enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;

Il Comune di Usini comunicherà a cadenza trimestrale l'importo delle somme spese per il servizio di segreteria;

Il Comune di Cargeghe corrisponderà la quota di competenza al Comune di Usini entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta;

Il Comune di Usini compilerà annualmente il riparto delle spese sostenute che verrà comunicato al Comune di Cargeghe per l'approvazione e l'eventuale conguaglio;

Art 5 Trattamento economico

Al Segretario Comunale incaricato del servizio di segreteria in forma associata verrà corrisposto:

- ai sensi dell'art. 45 del CCNL del 16/05/2001, oltre al trattamento economico ordinario, una maggiorazione del 25% del trattamento economico in godimento;
- la maggiorazione della retribuzione di posizione del 50% ai sensi dell'art. 41, comma 5, del CCNL del 16.05.2001.

Le suddette spese graveranno sui comuni convenzionati con le percentuali di ripartizione di cui al sopra elencato art. 4.



Art. 6 Forme di consultazione

Le forme di consultazione tra i Comuni convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i Sindaci dei due Comuni, da tenersi almeno una volta a Cargeghe, al fine di verificare il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Art. 7 Durata e cause di scioglimento della convenzione

La decorrenza della presente convenzione è fissata **per il 01.02.2017** e avrà durata fino al trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del mandato amministrativo del Comune Capofila.

Essa potrà comunque essere risolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:


- a) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali;
- b) recesso unilaterale da parte di una delle due Amministrazioni Comunali da adottare con atto deliberativo consiliare con preavviso di almeno 15 giorni.

Art. 8
Norma finale

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme vigenti in materia.

COMUNE DI USINI
IL SINDACO

Antonio Torrisi



COMUNE DI CARGEGHE
IL SINDACO

Luca...

